



CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

C.F. 00221880651

Piazza A. Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore

Reg.Ord.Sind.n. 16

Li, 22 LUG 2022

OGGETTO: EMISSIONI ACUSTICHE E SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI ED ESERCIZI RICETTIVI ED IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI INTRATTENIMENTI MUSICALI E SPETTACOLI IN AREE APERTE PERTINENTI ALL'ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO. PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- La normativa vigente, con la Legge 22 dicembre 2011, n.214 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha introdotto la liberalizzazione degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;
- Il comma 2 dell'art.1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n.27, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" prescrive che "Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica";
- L'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività commerciali dislocate sul territorio cittadino, con particolare riferimento alle attività di intrattenimento e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto contribuiscono efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione del territorio;
- Tuttavia la liberalizzazione degli orari implica tutta una serie di problematiche, ivi compresa la sicurezza urbana, l'igiene, la quiete e l'ordine pubblico;
- Le attività di intrattenimento e di somministrazione di bevande e di alimenti che possono svolgersi anche in pertinenze esterne aperte, con emissioni sonore incontrollate, possono costituire una causa oggettiva di disturbo della quiete pubblica e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze;
- La presenza di avventori che consumano bevande e alimentari all'esterno delle attività di somministrazione, lungo le passeggiate cittadine e sulle aree pubbliche, rappresenta limitazione alla qualità della vita dei cittadini che devono godere dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica, al riposo notturno, nonché della sicurezza ed incolumità pubblica;

CONSIDERATO CHE la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico e della salute pubblica rappresenta un bene di interesse primario, meritevole quindi di specifica salvaguardia, per proteggere tutti i cittadini indistintamente, con particolare attenzione alle fasce più deboli;

RITENUTO quindi di dover conseguentemente adottare misure per il contenimento delle emissioni sonore delle attività commerciali e di pubblico esercizio, con particolare riferimento alle attività di intrattenimento musicale/canoro e di somministrazione di alimenti e bevande, a tutela della salute e della incolumità pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli artt. 659 e 666 del C.P.;





CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

C.F. 00221880651

Piazza A. Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore

RICHIAMATE le norme vigenti in materia sanitaria (Legge 23 dicembre 1978 n. 833), sull'inquinamento acustico (Legge 26/10/1995, n.447) e sui limiti di esposizione al rumore (DDPCM 14/11/1997 e 16/04/1999, n.215);

RICHIAMATE le norme in materia di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande (Legge 25/08/1991, n.287, D.Lgs. 31/03/1998, n.114 e L.R. 07/2020);

VISTA la D.G.R.C. n. 2436 del 1° agosto 2003, pubblicata sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003, recante l'approvazione delle "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica";

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 18/11/2003;

VISTO il "Piano Comunale di Zonizzazione Acustica", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28.07.2016;

VISTA la legge 21 novembre 1981, n. 689;

VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni, in particolare l'art. 8, comma 3;

ORDINA

1. Attività al chiuso:

a) Tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi radiotelevisivi, o comunque con impianti di diffusione sonora, **devono**, entro il termine perentorio di **giorni 30 (trenta)** dalla pubblicazione della presente ordinanza, **trasmettere e/o esibire qualora già prodotta e riferita ad ogni evento calendarizzato**, in duplice copia, all'Ufficio Polizia Amministrativa questo Comune, ai sensi dell'art. 8, comma 4 ovvero comma 6 nel caso ne ricorrano i presupposti, della Legge 26/10/1995, n.447, Segnalazione Certificata di Inizio Attività con allegata **valutazione di impatto acustico**, redatta da tecnico esperto in acustica ambientale regolarmente abilitato ai sensi delle disposizioni regionali vigenti nonché ai sensi del vigente Piano comunale di zonizzazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28.07.2016 allegato al PUC.


Nel caso di esercizi alla prima apertura, la perizia sopra descritta dovrà essere prodotta e trasmessa entro e non oltre la data prevista per l'inizio dell'attività medesima (art. 8, comma 4, Legge 26/10/1995, n.447).

b) La diffusione della musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un D.J., è consentita, nel periodo giugno - settembre, fino alle **ore 00:00, e negli altri mesi dell'anno fino alle ore n 23:00**, secondo i valori limite assoluti di immissione per l'ambiente esterno così come definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal D.P.C.M. 16/04/1999, n.215, riferiti all'idonea classe di destinazione d'uso del territorio nonché ai sensi del vigente Piano comunale di zonizzazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28.07.2016 allegato al PUC.

c) È vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora.

2. Attività all'aperto:

d) l'effettuazione di concertini musicali, piccoli intrattenimenti musicali e manifestazioni canoro/musicali a carattere temporaneo, negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli organizzati da enti pubblici e/o privati, è **consentita**, nel periodo giugno - settembre, fino alle **ore 00:00, e negli altri mesi dell'anno fino alle ore 23:00**, secondo i valori limite assoluti di immissione per l'ambiente esterno così come definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal D.P.C.M. 16/04/1999, n.215, riferiti all'idonea classe di destinazione d'uso del territorio, nei giorni feriali e festivi, previa specifica **autorizzazione** rilasciata dall'Ufficio Polizia Amministrativa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 68 o 69 del TULPS e dell'art.8 della Legge 26/10/1995, n.447, **in seguito a formale istanza**, prodotta in bollo **vigente**, con





CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

C.F. 00221880651

Piazza A. Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore

allegata **valutazione di impatto acustico, da esibire e/o richiamarne gli estremi qualora già prodotta e riferita ad ogni evento calendarizzato**, redatta da tecnico esperto in acustica ambientale regolarmente abilitato ai sensi delle disposizioni regionali vigenti territorio nonché ai sensi del vigente Piano comunale di zonizzazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28.07.2016 allegato al P.U.C.

- e) limitatamente al perimetro urbano delimitato dalle seguenti strade: C.so V. Emanuele II (tratto da Via Barbarulo a Via Papa Giovanni XXIII), Piazza del Corso e Via Papa Giovanni XXIII, sarà consentito, **eccezion fatta per via G. Garibaldi n° 64 (cd. Galleria di Piazza del Corso) che è inibita, nel periodo giugno - settembre**, fino alle **ore 00:00**, autorizzare concertini musicali, piccoli intrattenimenti musicali e manifestazioni canoro/musicali a carattere temporaneo, negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, **esclusivamente nei giorni giovedì, venerdì o sabato o domenica**, previa attivazione del procedimento dell'acquisizione dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi del regolamento sui dehors. Il mancato ottenimento di detta autorizzazione per i dehors entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dall'istanza comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione per intrattenimento musicale rilasciata. Eventuali prove sono consentite a decorrere dalla mezz'ora precedente l'inizio dell'attività, nel rispetto dei limiti di rumorosità in dB stabiliti per l'area IV (diurno 60 dB, notturno 50 dB). A tal proposito, i pubblici esercizi ubicati nella Galleria di Piazza Del Corso potranno effettuare le attività di cui ai commi precedenti con le modalità e secondo le prescrizioni ivi richiamate, nella Piazza Del Corso medesima, rispettando un criterio di coordinamento/turnazione con i pubblici esercizi ivi ubicati.
- f) Limitatamente alle seguenti strade : Via Matteotti, Piazza A. Diaz, Piazza G. Amendola , C.so Vittorio Emanuele II (tratto da Piazza Amendola a Via Barbarulo) Via Barbarulo, Via G. Garibaldi, Piazza G. Guerriatore, Via Roma e Via Canale, sarà consentito, nel **periodo giugno – settembre**, fino alle ore **00:00**, autorizzare concertini musicali, piccoli intrattenimenti musicali e manifestazioni canoro/musicali a carattere temporaneo, negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, **per due giorni settimanali esclusivamente nei giorni giovedì, venerdì o sabato o domenica**, previa acquisizione dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi del regolamento sui dehors **compatibilmente con la libera circolazione pedonale e viaria**. Il mancato ottenimento di detta autorizzazione non consentirà il rilascio dell'autorizzazione per intrattenimento musicale. Eventuali prove sono consentite a decorrere dalla mezz'ora precedente l'inizio dell'attività, nel rispetto dei limiti di rumorosità in dB stabiliti per l'area IV (diurno 60 dB, notturno 50 dB).
- g) Limitatamente a piazza del Corso per il periodo **31 maggio/16 settembre**, nei soli giorni di **giovedì e domenica**, fino alle **ore 00:00**, visto l'art.11, art.12 comma 5 e l'art.13 comma 2 del Regolamento di zonizzazione Acustica, in deroga ai limiti per attività di intrattenimento o spettacolo, il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73dB(A) su 60 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili, in corrispondenza dei ricettori esposti, livelli acustici di fondo superiore a 65 dB(A) su 60 minuti.
- h) Resta fermo il rispetto e l'osservanza, da parte dei pubblici esercizi organizzatori degli eventi come sopra descritti, delle **disposizioni normative in materia di safety e security di cui alla vigente normativa** e per i quali sono direttamente responsabili, con annessi obblighi informativi così come richiesti dalle vigenti disposizioni.
- i) Durante lo svolgimento di ogni manifestazione, concerto et similia, nonché al termine degli stessi, i pubblici esercizi interessati dovranno, a loro cura e spese e sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, **provvedere alla rimozione dei rifiuti, al mantenimento del decoro ed a tutte le attività atte a garantire la sicurezza dei cittadini e dei fruitori.**





CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

C.F. 00221880651

Piazza A. Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore

AVVERTE

1. La presente Ordinanza entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo on-line del Comune; da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione comunale in contrasto con essa.
2. La violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.164,00 con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.198 l n . 689.
3. In attuazione del combinato disposto di cui agli artt.17-ter e 17-quater del tulpis e dell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 l'attività è sospesa nei tempi di legge qualora allo stesso esercente vengano contestate una o più violazioni alle disposizioni contenute dalla presente ordinanza, secondo legge.
4. Tutte le attività economiche che fanno uso di strumenti sonori per allietare le serate od intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995 e ai suoi decreti attuativi.
5. Il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 447/1995, si riserva di effettuare, con l'ausilio di tecnici specializzati e di personale del Comando di Polizia Municipale, controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale. Il personale incaricato dei controlli di cui all'art. 14 della legge 445/1997 può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge 447/1995.
6. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una soma da € 1.000,00 ad € 10.000,00 (art. 10, comma 2 legge n. 447/1995).
7. Chiunque violi il rispetto degli orari e la mancata pulizia dell'area occupata nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,29 ad e 516,45. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall'art. 650 dello stesso codice per la inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.
8. Per l'accertamento delle violazioni si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Si stabilisce che tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente ordinanza, nel rispetto della gerarchia delle fonti, si intendano abrogate.
10. Il Sindaco può concedere **deroghe** alle disposizioni della presente Ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo, organizzate dall'Amministrazione Comunale o con la sua collaborazione.
11. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale sezione Salerno entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Al Corpo di Polizia Locale ed a tutte le forze dell'ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Disposizioni generali" ai sensi del d. lgs n. 33/2013 ed ss.mm.ii nonché sul sito istituzionale dell'Ente in home page;

la notifica a mezzo pec:

al Comando di Polizia Locale;

al Commissariato P.S. di Nocera Inferiore;

alla Stazione dei Carabinieri di Nocera Inferiore;

alla Compagnia della G. di F. di Nocera Inferiore;



CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

C.F. 00221880651

Piazza A. Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore

e la trasmissione:

All'ARPAC di Salerno,

All'ASL SALERNO-Dipartimento di Prevenzione,

Al Sig. Questore di Salerno.

Dalla Casa Comunale, li 22 LUG 2022

